



30-1-2020

COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA

Sede: Via Garibaldi 317 – Tel..0957081975 - Fax.0957083260 - E-mail:segreteria@comunezafferanaetnea.it

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO URBANO ED EXTRAURBANO

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 4 DEL 30/01/2020

TITOLO I

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO URBANO

- ART. 1 FINALITA'
- ART. 2 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 3 PERCORSI E FERMATE
- ART. 4 SERVIZI DI TRASPORTO AGGIUNTIVI
- ART. 5 OBBLIGHI DEGLI AUTISTI
- ART. 6 OBBLIGHI DELL' ACCOMPAGNATORE
- ART. 7 COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI
- ART. 8 DISPOSIZIONI GENERALI PER I GENITORI E GLI ADDETTI AL TRASPORTO
- ART. 9 MODALITA' DI ADESIONE AL SERVIZIO E PAGAMENTO DELLA TARIFFA
- ART. 10 RINUNCIA AL SERVIZIO
- ART. 11 COPERTURA TEMPORALE DEL SERVIZIO
- ART. 12 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

TITOLO II

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO EXTRAURBANO DEGLI STUDENTI PENDOLARI

- ART. 13 FINALITÀ
- ART. 14 ORGANIZZAZIONE E DESTINATARI DEL SERVIZIO
- ART. 15 REQUISITI
- ART. 16 TRASPORTO SCOLASTICO CON RILASCIO DI ABBONAMENTI
- ART. 17 OBBLIGO DI FREQUENZA
- ART. 18 COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI PENDOLARI

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 19 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO
- ART. 20 ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO URBANO

ART. 1 FINALITA'

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, il servizio di trasporto scolastico gestito dal Comune, tramite gli scuolabus, è rivolto agli alunni residenti che frequentano gli Istituti scolastici presenti sul territorio comunale.

Il servizio consiste nel trasportare a mezzo scuolabus gli alunni dalle fermate distribuite nel territorio comunale fino ai plessi scolastici e viceversa, dando priorità agli utenti che risiedono nelle zone più distanti dal plesso scolastico.

ART. 2

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio trasporto scolastico urbano per gli alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado presenti nel territorio comunale, viene svolto da veicoli che rispondono ai requisiti previsti dal decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 31 gennaio 1997. Il Comune di Zafferana Etnea svolge il servizio di trasporto scolastico sia in economia, utilizzando mezzi e personale in dotazione all'Ente, sia mediante l'attuazione di procedure di gara ad evidenza pubblica.

Il servizio viene effettuato tutti i giorni di attività didattica previsti dal calendario scolastico compresi i rientri pomeridiani ed è garantito tenendo opportunamente conto dell'orario di ingresso nelle varie scuole.

Il servizio include la presenza di un accompagnatore adulto durante i tragitti e nelle operazioni di salita e discesa degli alunni dallo scuolabus.

ART. 3 PERCORSI E FERMATE

L'Ufficio Pubblica Istruzione provvede a definire l'organizzazione del servizio coordinando i percorsi dei singoli itinerari.

All'inizio di ogni anno scolastico il trasporto viene disciplinato secondo le richieste pervenute al protocollo dell'Ente e avverrà di norma lungo gli itinerari e con le fermate localizzate nell'anno scolastico precedente.

ART. 4 SERVIZI DI TRASPORTO AGGIUNTIVI

Realizzata la finalità primaria del servizio, l'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le risorse disponibili, può utilizzare i propri automezzi per organizzare servizi di trasporto, per gli utenti della scuola elementare e media, tendenti a favorire la partecipazione ad iniziative didattico-educative approvate dagli organi scolastici o per altre iniziative organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale,

ART. 5 OBBLIGHI DEGLI AUTISTI

Gli autisti addetti al trasporto scolastico, muniti di apposito tesserino di riconoscimento, appuntato in modo visibile, sono tenuti a trattare gli utenti con rispetto e cortesia.

Nell'esecuzione del servizio, oltre al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di circolazione stradale, il conducente deve improntare la propria azione alla massima diligenza, tenuto conto della particolarità dell'utenza, avendo cura che in ogni momento non sia pregiudicata la sicurezza del mezzo e dei trasportati.

A tale scopo il conducente si assicura che l'automezzo adibito al servizio sia sempre in condizioni di efficienza, attivando, tempestivamente e ove ne ricorra la necessità, l'esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione che si rendano necessari.

Durante la conduzione dell'automezzo adibito al servizio non è, di norma, consentita, senza giustificato motivo, la modifica dei percorsi autorizzati o la sosta, anche temporanea, per finalità diverse da quelle del servizio.

Il Comune di Zafferana Etnea è sollevato da qualsiasi responsabilità per quanto può accadere al di fuori del tragitto dello scuolabus e cioè prima che l'alunno salga sul mezzo e dopo il suo arrivo alla fermata. Agli addetti al trasporto scolastico, l'Ufficio Pubblica Istruzione fornisce ogni anno l'elenco degli aventi diritto al servizio.

ART. 6

OBBLIGHI DELL'ACCOMPAGNATORE

L'accompagnatore dei bambini deve garantire l'ordinato comportamento degli alunni durante il tragitto, curando in particolare che gli stessi rimangano seduti nei posti assegnati, al fine di salvaguardare la loro incolumità.

L'accompagnatore deve, altresì, curare la sicurezza degli alunni nelle operazioni di salita e discesa dal mezzo.

Resta inteso che, qualora straordinariamente l'accompagnatore non trovi alla fermata alcun familiare o adulto delegato cui consegnare l'alunno, dovrà aver cura di trattenerlo sullo scuolabus riportandolo al plesso scolastico o presso l'autorimessa comunale, dove dovrà garantire la custodia fino alla consegna ai genitori che dovranno essere opportunamente avvisati.

Tale inconveniente potrà verificarsi al massimo due volte, dopodiché il Comune interromperà irrevocabilmente il servizio per l'intero anno scolastico. Sarà, pertanto, cura dell'autista avvisare il Comune ogni qualvolta si verifichi tale situazione, fornendo il nominativo dell'inadempiente.

ART. 7

COMPORTEMENTO DEGLI UTENTI

Considerata la delicatezza insita al servizio in questione, gli utenti sono tenuti ad un comportamento educato e civile tra loro e verso il conducente. A tal fine i genitori o chi ne fa le veci sono tenuti a sensibilizzare i propri figli e a far rispettare loro le regole di condotta sotto specificate.

Ogni utente dovrà salire sul pullman con ordine e con la massima attenzione, senza foga e senza spingere e dovrà sedersi compostamente sul primo posto libero che incontra. Durante il percorso è vietato alzarsi o cambiare posto. All'arrivo presso la sede scolastica, ogni utente dovrà scendere dal pullman ed avviarsi, senza correre, all'entrata dell'edificio scolastico.

È facoltà dell'Amministrazione Comunale, a seguito segnalazione da parte dei conducenti, disporre l'esclusione dal servizio degli utenti che hanno un comportamento non conforme alle regole di condotta sopra descritte o che determinano circostanze pregiudizievoli alla sicurezza o all'ordinato e corretto svolgimento del servizio.

I genitori dell'utente indisciplinato o chi ne esercita la patria potestà verranno convocati presso la sede comunale per comunicare i motivi che hanno determinato la segnalazione di cui sopra e la conseguente possibilità di esclusione dal servizio. Nella stessa sede si cercheranno le soluzioni più opportune per evitare il ripetersi di comportamenti scorretti da parte dell'utente. Nel caso in cui non si verificheranno cambiamenti significativi nel comportamento, sarà disposta l'esclusione dal servizio dell'utente.

I familiari sono, in ogni caso, ritenuti responsabili di ogni danno arrecato dall'utente verso cose e persone ed in particolare verso gli altri utenti e gli automezzi adibiti al servizio.

ART. 8

DISPOSIZIONI GENERALI PER I GENITORI E GLI ADDETTI AL TRASPORTO

Per garantire un buon servizio, nonché per tutelare la sicurezza dei minori trasportati, gli addetti al trasporto e i genitori dovranno osservare le seguenti disposizioni:

- il ritiro dell'utente dovrà essere effettuato dal genitore o da altro adulto delegato di cui il genitore stesso dovrà indicare le generalità sulla domanda di adesione al servizio. Inoltre, il genitore dovrà indicare nella domanda medesima che, in caso di assenza della persona adulta preposta al ritiro, il figlio/a è in grado di tornare autonomamente all'abitazione, dispensando l'Amministrazione Comunale e l'addetto al trasporto da ogni responsabilità per fatti dannosi che al minore possano derivare o che egli possa causare dopo la discesa dallo scuolabus.
- Nel caso in cui il genitore non ha comunicato che il figlio/a è in grado di raggiungere autonomamente l'abitazione in caso di assenza dei genitori, l'autista che non trova l'adulto alla fermata avrà cura di trattenere l'utente sul mezzo, riportarlo al plesso scolastico o presso l'autorimessa e custodirlo fino all'arrivo dei genitori.
Il ripetersi di tale comportamento provocherà l'esclusione dell'utente dal servizio.

ART. 9

MODALITA' DI ADESIONE AL SERVIZIO E PAGAMENTO DELLA TARIFFA

Per l'ammissione al servizio gli interessati dovranno formulare apposita richiesta di adesione su appositi moduli forniti dall'Ufficio della P. o scaricabile dal sito del Comune www.comune.zafferana-etnea.ct.it e farla pervenire al protocollo del Comune improrogabilmente entro la prima settimana del mese di settembre di ogni anno, al fine di permettere all'Ufficio P.I. di conoscere le potenziali utenze per ciascun plesso scolastico ed effettuare in tal modo una corretta programmazione. Le adesioni pervenute dopo il mese di settembre saranno ugualmente accettate in funzione della disponibilità dei posti.

L'utente ammesso al servizio dovrà provvedere al versamento della tariffa fissata dall'Amministrazione Comunale. Tale tariffa, fissata dall'Amministrazione comunale con apposita deliberazione della Giunta Municipale, dovrà essere differenziata su base reddituale. Il pagamento della tariffa di compartecipazione dovrà essere effettuato dall'utente anticipatamente e comunque entro e non oltre il 15° giorno del mese precedente al ritiro dell'autorizzazione al servizio.

All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Copia della dichiarazione ISEE in corso di validità
- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

Qualora all'istanza non venga allegata la copia dell'attestazione Isee, verrà applicata la quota di compartecipazione relativa alla fascia più alta.

Qualora nello stesso nucleo familiare usufruiscono dei servizi di trasporto scolastico due e più membri sono previste le seguenti agevolazioni:

- per il secondo figlio verrà applicata la riduzione del 30% della quota di compartecipazione
- dal terzo figlio verrà applicata la riduzione del 40%
- per quarto figlio e oltre non verrà applicata nessuna quota di compartecipazione e per studenti con disabilità di cui alla legge 104/92 art.3, comma 3.

Ricevute le istanze l'ufficio pubblica Istruzione redigerà l'elenco degli aventi diritto, tenendo conto dei posti a sedere degli scuolabus e dando priorità agli utenti che risiedono nelle zone più distanti dal plesso scolastico.

Successivamente comunicherà agli aventi diritto la quota e le modalità di versamento della tariffa. Detto versamento dovrà essere effettuato e trasmesso (tramite consegna brevi mano della ricevuta di versamento) all'ufficio pubblica Istruzione entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena il rigetto dell'istanza.

Ricevute le copie dei versamenti delle tariffe, l'ufficio pubblica istruzione redigerà l'elenco definitivo degli aventi diritto al servizio trasporto urbano tramite gli scuolabus del Comune e lo trasmetterà ai locali Istituti comunicando altresì la data di inizio del servizio.

ART. 10

RINUNCIA AL SERVIZIO

L'utente che in corso d'anno decida di ritirarsi dal servizio (per trasferimento di residenza o per altri giustificati motivi), dovrà darne comunicazione scritta da presentare all'Ufficio Protocollo del Comune prima della cessazione dell'utilizzo, indicando la data del ritiro.

E' esclusa ogni forma di rimborso delle somme già eventualmente pagate.

ART. 11

COPERTURA TEMPORALE DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto è assicurato per tutta la durata dell'anno scolastico, secondo gli orari delle normali attività didattiche. Nei giorni in cui l'orario scolastico differisce da quello ordinario, sarà cura dell'Ufficio P.I. verificare e comunicare agli Istituti se esistono le condizioni per garantire comunque lo svolgimento del servizio, sempre che il suddetto Istituto abbia formulato apposita richiesta con congruo anticipo.

.In caso di sciopero del personale scolastico, il Dirigente Scolastico dovrà comunicare al Comune, con congruo anticipo, se il servizio debba essere erogato o meno.

ART.12

SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

L' Amministrazione Comunale si riserva, in caso di accertata e motivata impossibilità ad assicurare il regolare svolgimento del servizio (guasti degli automezzi, carenza temporanea di personale, impraticabilità delle strade, altre cause di forza maggiore), la facoltà di sospendere, anche temporaneamente, l'erogazione del servizio in questione, dando, anche solo telefonicamente, l'opportuno preavviso all'utenza.

Nessun rimborso è dovuto dall'Amministrazione Comunale nel caso di sospensione temporanea del servizio per i casi sopra indicati.

TITOLO II

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO EXTRAURBANO DEGLI STUDENTI PENDOLARI

ART. 13

FINALITÀ

La Regione Siciliana garantisce attraverso i Comuni il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medesime superiori residenti nel Comune che si recano presso altro Comune o frazione diversa dallo stesso, per frequentare scuole pubbliche statali o paritarie, qualora non esista nel Comune di residenza la corrispondente scuola pubblica.

Le modalità per assicurare il trasporto gratuito agli aventi diritto sono state individuate dalla Legge regionale n. 24 del 26.05.1973 e s.m. e dalle circolari dell'Assessorato Regionale beni culturali ed

ambientali e della Pubblica Istruzione e prevedono il rilascio da parte del Comune di residenza di un abbonamento ai mezzi pubblici di linea rinnovabile con cadenza mensile sulla base della certificazione attestante la frequenza scolastica dell'alunno.

Tale sistema non vieta che il Comune possa garantire il diritto in questione nei limiti delle disponibilità di bilancio e/o dei trasferimenti effettuati dalla Regione Siciliana e, ove non sufficienti, può prevedere la compartecipazione al costo del servizio da parte delle famiglie, in misura differenziata per fasce di reddito risultante dall'attestazione ISEE oltre eventuali esenzioni, a salvaguardia delle fasce più deboli.

ART. 14 ORGANIZZAZIONE E DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto scolastico extraurbano è garantito a favore degli studenti pendolari, per dare effettiva attuazione al diritto allo studio, così come previsto dall'art. 34 della Costituzione e dalle leggi statali e regionali in materia di istruzione scolastica. Il servizio di trasporto scolastico extraurbano è garantito attraverso il rilascio di abbonamenti con quote di compartecipazione. La compartecipazione al costo del servizio da parte degli utenti è disciplinata tenendo conto delle disposizioni previste dalle leggi finanziari nazionali e regionali, nei limiti dei trasferimenti erariali disposti per il servizio e nei limiti delle risorse proprie del Comune.

Gli studenti pendolari che intendono usufruire del servizio di rilascio per il trasporto scolastico extraurbano, secondo quote di compartecipazione, dovranno presentare la domanda su appositi moduli forniti dall'Ufficio della P. I. o scaricabili dal sito del Comune www.comune.zafferana-etnea.ct.it e farla pervenire al protocollo del Comune improrogabilmente entro e non oltre la prima settimana del mese di settembre di ogni anno. La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- fotocopia di un documento di riconoscimento
- attestazione I.S.E.E. rilasciata dall'INPS in corso di validità anche a mezzo pec .

Qualora all'istanza non venga allegata la copia dell'attestazione Isee, verrà applicata la quota di compartecipazione relativa alla fascia più alta.

Qualora nello stesso nucleo familiare usufruiscono del servizio di trasporto scolastico due o più membri, sono previste le seguenti agevolazioni:

- per il secondo figlio verrà applicata la riduzione del 30% della quota di compartecipazione e per studenti con disabilità di cui alla legge 104/92 art.3, comma 3.
- dal terzo figlio verrà applicata la riduzione del 40%
- per quarto figlio e oltre non verrà applicata nessuna quota di compartecipazione-

Nell'istanza, il/la richiedente dichiara espressamente di essere a conoscenza del fatto che il competente Ufficio comunale potrà sottoporre a verifica sistematica o a campione, di quanto dichiarato in relazione alla propria situazione reddituale e patrimoniale, ricorrendo, se lo si riterrà opportuno, anche all'ausilio ed al supporto degli archivi informatici di altre Amministrazioni o Enti pubblici, quali l'Agenzia del Territorio e l'Agenzia delle Entrate.

La domanda presentata si riterrà valida per tutto l'intero anno scolastico.

E' fatto obbligo di comunicare per iscritto all'Ufficio Pubblica Istruzione qualsiasi variazione rilevante ai fini del servizio (cambiamento di residenza, di scuola o di ritiro ecc.) pena la revoca del diritto.

ART. 15 REQUISITI

Per accedere al beneficio il richiedenti dovranno essere in possesso dei requisiti:

- a) Residenza nel Comune di Zafferana Etnea ;
- b) Reddito attestato ai fini I.S.E. E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente, di cui al D. Lgs. n. 190/98)
- c) Frequenza mensile superiore al 50% dei giorni di lezione

ART. 16 TRASPORTO SCOLASTICO CON RILASCIO DI ABBONAMENTI

Il servizio pubblico è svolto per mezzo dei servizi pubblici di linea disciplinati con apposito Decreto dell'Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità- Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti- dove vengono fissati i costi degli abbonamenti per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico di linea nella Regione Siciliana;

Il costo mensile del servizio è commisurato in ragione dei limiti di reddito determinabili in base al modello ISEE in corso di validità, a salvaguardia delle fasce più deboli.

L'abbonamento durante le festività infrasettimanali o periodi di vacanza o la chiusura della scuola o l'inizio dell'anno scolastico sarà proporzionalmente ridotto tenendo conto del calendario scolastico regionale.

La quota mensile di compartecipazione che le famiglie dovranno sostenere per usufruire del servizio pubblico di linea per il trasporto scolastico, verrà determinata dalla Giunta Comunale, sulla base della tariffa della tratta di percorrenza. Il pagamento della quota di compartecipazione spettante dovrà essere effettuato al ritiro dell'abbonamento e comunque entro e non oltre il 15° giorno del mese precedente al ritiro dell'abbonamento.

ART. 17 OBBLIGO DI FREQUENZA

Per avere diritto al beneficio, lo studente dovrà garantire una frequenza mensile di almeno 15 (quindici) giorni, verificabili dalle presenze trasmesse dagli istituti scolastici, pena la decadenza temporanea dal beneficio, fatte salve le assenze opportunamente giustificate. Per i mesi in cui ricadono le festività infrasettimanali o periodi di vacanza o la chiusura della scuola o l'inizio dell'anno scolastico il numero dei giorni di frequenza sarà proporzionalmente ridotto tenendo conto del calendario scolastico regionale. Le ripetute assenze non giustificate per lunghi periodi nell'anno scolastico di riferimento possono comportare decadenza totale del beneficio.

ART. 18 COMPORAMENTO DEGLI STUDENTI PENDORALI

Gli studenti che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico extraurbano sono tenuti ad un comportamento educato e civile tra loro e verso il conducente.

È facoltà dell'Amministrazione Comunale, a seguito segnalazione da parte dei conducenti, disporre l'esclusione dal servizio degli utenti che hanno un comportamento non conforme alle regole di buona condotta o che determinano circostanze pregiudizievoli alla sicurezza o all'ordinato e corretto svolgimento del servizio.

I genitori dell'utente indisciplinato o chi ne esercita la patria potestà verranno convocati presso la sede comunale per comunicare i motivi che hanno determinato la segnalazione di cui sopra e la conseguente possibilità di esclusione dal servizio. Nella stessa sede si cercheranno le soluzioni più opportune per evitare il ripetersi di comportamenti scorretti da parte dell'utente. Nel caso in cui non si verificheranno cambiamenti significativi nel comportamento, sarà disposta l'esclusione dal servizio dell'utente.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19

PUBBLICITA' REGOLAMENTO

Il presente Regolamento sarà pubblicato in via permanente sul sito istituzionale del Comune di Zafferana Etnea ed è comunque in visione presso l' Ufficio P.I., a disposizione degli interessati che ne facciano richiesta.

ART. 20 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione definitiva. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme nazionali e regionali vigenti e applicabili in materia.

